

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3004-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE BONORA)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Come è stato più volte affermato, la finalità del disegno di legge recante disposizioni in materia di finanza pubblica, collegato alla legge finanziaria per il 1992, è, come si evince dalla relazione tecnica che lo accompagna e dallo schema di copertura allegato alla legge finanziaria, quella di fornire parte dei mezzi di copertura della finanziaria stessa, in ordine all'attuazione della manovra di finanza pubblica impostata per il prossimo anno. Gli effetti complessivi del disegno di legge all'esame sono stati calcolati in 4.150 miliardi in relazione al saldo netto da finanziare. Si deve inoltre tener presente il fatto che il provvedimento agisce sul lato della spesa, mirando al contenimento di essa. Conseguentemente non si può fare a meno di notare che, sul livello della manovra complessiva, l'area destinata ai tagli di spesa operati dal provvedimento in esame, con esclusione delle rimodulazioni previste nella legge finanziaria, equivale a circa il 10 per cento.

Occorre tenere poi conto del fatto che, poichè il provvedimento costituisce la base della copertura della legge finanziaria, come è stato precisato nelle comunicazioni del Presidente del Senato rese all'Assemblea il 3 ottobre scorso, la Commissione ha ritenuto di dover condividere l'obiettivo di giungere all'approvazione del provvedimento stesso prima della approvazione della legge finanziaria, al fine di disporre di un quadro di riferimento certo, e non modificare l'entità dei risparmi sperati, al fine di non pregiudicare la consistenza della manovra.

Tuttavia tale impostazione non è stata priva di contrasti in sede di Commissione, ritenendosi dai rappresentanti dei Gruppi comunista-PDS e di Rifondazione comunista in primo luogo che dovesse utilizzarsi il metodo degli accantonamenti negativi, piuttosto che la via del provvedimento

collegato da approvarsi prima della legge finanziaria, così come proposto dal Governo.

Tale differenza di veduta ha portato ad un duro scontro in sede di Commissione, che si è risolto con l'approvazione del provvedimento nei termini procedurali proposti dal Governo.

Ciò premesso, si deve osservare che le modifiche introdotte al provvedimento nel corso del suo esame in Commissione da una parte lo hanno arricchito di alcuni elementi atti a razionalizzare importanti comparti di spesa, misure che porteranno senza dubbio a consistenti risparmi nella gestione della spesa pubblica, che anche se non possono essere immediatamente quantificati, saranno tuttavia consistenti nel futuro, dall'altra sono state tali da operare un'operazione compensativa, sotto il profilo finanziario, rispetto alla proposta governativa e da consentire altresì un incremento di entrate che ha permesso di disporre, nel quadro delle compatibilità complessive della legge finanziaria, di alcuni ulteriori risorse, indispensabili per dar corpo alle proposte di modifica alla legge finanziaria stessa presentate da Governo e maggioranza.

Entrando nel merito dell'aspetto finanziario del provvedimento, si deve innanzitutto notare come le misure in materia sanitaria siano state modificate, soprattutto mediante la riduzione dal 60 al 40 per cento del livello dei *ticket* sui farmaci, senza però modificare il livello complessivo della minore spesa sanitaria. È stata operata invece una diversa ripartizione degli oneri dell'aggiustamento, che non ha effetti sul risparmio complessivo, stimato in 4.500 miliardi. Infatti la riduzione dell'aumento del *ticket* è stimata in 550 miliardi, il ripristino del *plafond* di 70.000 lire per le ricette equivale a 50 miliardi mentre le modifiche in tema di quote di spettanza sul prezzo di vendita al

pubblico delle specialità medicinali equivalgono a 150 miliardi. Il totale dunque di maggiori spese derivante dalle modifiche apportate dalla Commissione è di 750 miliardi. A tale somma se ne contrappone una equivalente derivante dalle maggiori entrate che fanno seguito alla definizione della quota fissa di lire 3.000 per le ricette (225 miliardi), dell'aumento del *ticket* per le cure termali (25 miliardi), dell'incremento dell'IVA al 19 per cento sui prodotti da banco (180 miliardi) e della variazione delle tariffe delle USL per prestazioni rese ai cittadini (320 miliardi).

In conseguenza l'emendamento approvato dalla Commissione ha consentito di salvaguardare l'entità originaria del risparmio proposto dal Governo, operandone contemporaneamente una redistribuzione, che è stata ritenuta più equa, laddove consente di alleggerire l'onere per il pagamento del *ticket*, venendo incontro all'esigenza, emersa con forza in sede di Commissione, di salvaguardare il tenore di vita delle categorie della popolazione con reddito meno elevato.

Relativamente alle altre misure che provocano modifica degli effetti finanziari, si deve far presente che l'articolo 23, che prevede un interesse sui fondi di dotazione degli enti delle partecipazioni statali e dell'ENEL, è tale da giustificare una previsione di maggiore entrata stimabile nell'ordine di 800 miliardi per il 1992. L'articolo 24, a sua volta, che produce una nuova entrata a seguito dell'istituzione di un diritto fisso erariale di 100 lire per ogni giocata per i concorsi a pronostico, è stimato provocare entrate di 360 miliardi per il 1992, 375 per il 1993 e 420 miliardi per il 1994.

Sempre in materia di equilibrio finanziario del provvedimento, si deve far presente che sono stati approvati due emendamenti aventi effetti tra di loro compensativi. L'articolo 10 comma 2, infatti, prevede ora che dal prossimo anno le rendite INAIL per i mutilati e invalidi per lavoro, siano rivalutate con cadenza annuale: tale norma comporta un onere stimato dal Governo nell'ordine dei 200 miliardi annui. Il com-

ma 7 dell'articolo 16, d'altra parte, prevede la sottoposizione a contributi previdenziali e assistenziali anche delle somme destinate a previdenza integrativa. Il gettito contributivo è valutato nello stesso ordine di grandezza e, conseguentemente, la situazione finanziaria che si verrebbe a produrre per il sistema previdenziale ne risulterebbe in sostanziale equilibrio. Tuttavia non v'è dubbio che la seconda modifica comporta maggiori oneri per il sistema delle imprese. Per questo motivo il Governo ha già preannunciato la propria intenzione di presentare un emendamento soppressivo di tale modifica e, correlativamente, di proporre la soppressione anche dell'articolo 10, comma 2.

Mi corre infine l'obbligo di rappresentare all'Assemblea il fatto che la Commissione bilancio ha invitato il Governo, al termine dell'esame del provvedimento in titolo, e al fine di dare certezza al quadro contabile complessivo nell'ambito del quale si inserisce la manovra che si intende realizzare con la legge finanziaria, a operare una nuova valutazione tecnica degli effetti economici dell'intero provvedimento, nel testo accolto dalla Commissione stessa. In tal modo l'Assemblea potrà essere in grado di meglio conoscere per deliberare.

* * *

Passando all'esame delle singole norme che costituiscono il provvedimento, si deve innanzitutto notare che l'articolo 1, che recava l'estensione dei benefici disposti per la stampa di partito ai casi nei quali le testate siano di proprietà di rappresentanze politiche che non dispongono di eletti nel Parlamento europeo, è stato soppresso dalla Commissione.

L'articolo 1, già articolo 2, ha la funzione di consentire al Mediocredito Centrale di utilizzare i due decimi dei propri dividendi non esclusivamente per incrementare la propria riserva straordinaria, ma anche per finalità istituzionali. Certamente la norma non comporta effetti di spesa, tuttavia potrebbe essere foriera di futuri rischi, provocando un possibile depauperamento del capitale dell'Istituto.

L'articolo 2, che ha subito una modifica di carattere tecnico, sopprime gli stanziamenti di cui all'articolo 56 della legge n. 968 del 1953, relativi al pagamento di indennizzi e alla corresponsione di rate dei contributi a seguito di eventi bellici. Il risparmio che dovrebbe derivare da essa è stato valutato in 17 miliardi, poichè una rata dell'autorizzazione di spesa complessiva di 30 miliardi annui resta iscritta in bilancio in relazione alla prosecuzione dei contributi già concessi.

L'originario articolo 4, in tema di modifiche della legge n. 42 del 1991, che consentiva agli enti delle Partecipazioni statali di emettere obbligazioni, aggiungendo, oltre all'IRI e all'ENI, anche l'EFIM, che potrà emettere tali titoli di credito a valere su parte della quota originariamente riservata all'ENI (750 miliardi su un totale di 1.500 miliardi), è stato soppresso, poichè nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità di parte della legge n. 42.

Il nuovo articolo 3 consente l'utilizzazione degli stanziamenti del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei programmi definiti.

L'articolo 4, come si è detto, costituisce la norma con maggiori effetti finanziari dell'intero disegno di legge. Esso è stato ampiamente modificato e dei suoi effetti finanziari si è già dato sopra ampiamente conto. Quanto al resto del suo contenuto, si deve ricordare che il comma 1 mira a definire gli *standard* relativi a ciascuna categoria di assistenza. La norma sostanzialmente recepisce quanto definito in sede di disegno di legge n. 2375, di riforma sanitaria, attualmente all'esame del Senato. In relazione al comma 1 va letto il comma 5, che prevede che le regioni che spendono di più possono imporre tributi o applicare le misure già previste dall'articolo 29 della legge finanziaria per il 1986, che consentiva il ricorso all'assistenza indiretta e a maggiorazioni dei *ticket*. Conseguentemente vengono fissati parametri obbligatori minimi di assistenza sanitaria per tutti, con un relativo finanziamento statale *pro capite* e la

responsabilità finanziaria regionale per le spese eccedenti. Tale norma ha carattere più rigoroso rispetto a quanto contenuto nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo approvato dal Senato del disegno di legge n. 2375, che stabilisce il principio del graduale adeguamento delle erogazioni alle regioni sulla base della spesa storica al valore medio, in modo da incentivare un'opera di contenimento della spesa stessa, da attuarsi nel tempo. La misura proposta è invece in forte contrasto con il sistema attuale e dovrebbe sortire l'effetto di indurre le aziende sanitarie ad operare contenimenti di spesa molto più efficaci. Essa troverà sicuramente difficoltà di attuazione soprattutto nel Mezzogiorno. Per ragioni di connessione sarebbe comunque opportuno spostare il comma 5 immediatamente dopo il comma 1.

Il comma 2 verte in tema di programmazione sanitaria regionale e mira a contenere le attività convenzionate. Ciò al fine in primo luogo di assicurare il pieno utilizzo delle strutture pubbliche. Relativamente alle strutture convenzionate si facoltizza la stipula di convenzioni anche con società, oltre che con persone fisiche, senza distinguere se le società debbano essere di persone o di capitali, con dizione da ritenersi onnicomprensiva.

Il comma 3 del medesimo articolo 5 mira a disattivare d'autorità i posti letto degli ospedali pubblici con tasso di utilizzazione inferiore al 75 per cento, con l'eccezione delle unità operative che siano investite in modo diretto dagli effetti della ridefinizione delle convenzioni e di quelle relative alle malattie infettive. La norma prevede inoltre il pagamento delle rette delle case di cura private con l'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, misura anch'essa adottata al fine di contenere la spesa. In ogni caso sono possibili ulteriori modifiche della norma, al fine di giungere ad un maggiore contenimento della spesa.

Il comma 4 è quello di maggiore impatto finanziario e riguarda il contenimento della spesa farmaceutica e diagnostica. Gli effetti economici sono già stati sopra illustrati. Si

deve semplicemente ricordare che il risparmio di 4.000 miliardi che esso comporta viene utilizzato in detrazione dello stanziamento complessivo previsto dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria per il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, il cui livello è stimato in 86.400 miliardi e dovrebbe così ridursi a 82.400 miliardi. In particolare, per quanto riguarda i *ticket* sulle medicine, si deve ricordare che, secondo la relazione tecnica, il numero delle prescrizioni stimate per il 1992 è di un miliardo, del quale 40 milioni sono riferite a farmaci salvavita, mentre la percentuale della spesa complessiva (16.300 miliardi) per i farmaci non salvavita dei cittadini non esenti è del 45 per cento. Tuttavia non è stato calcolato l'effetto che la disposizione potrà avere relativamente ai nuovi farmaci che verranno introdotti nel mercato dopo l'approvazione della legge finanziaria.

* * *

Il Capo III verte in tema di pubblico impiego.

In particolare, l'articolo 5 mira a rafforzare ulteriormente le misure di blocco del *turn-over*, comportando un effetto sul fabbisogno valutato in 510 miliardi. Le deroghe a tale blocco inoltre vengono ulteriormente ridotte anche per gli enti locali, ad eccezione dei servizi di assistenza. Tuttavia tale blocco è forse eccessivamente penalizzante per gli enti locali, tenendo conto che fissare i livelli delle consistenze dei rimpiazzi sui profili professionali può creare problemi, mentre fissarli sulle qualifiche funzionali potrebbe consentire una maggiore elasticità, pur nel rispetto dei vincoli di spesa. Il comma 4 stabilisce inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concessivo delle deroghe possa essere emanato una sola volta nel corso del 1992. Il nuovo comma 5 stabilisce il principio che in ogni caso le deroghe al blocco non possono consentire assunzioni per il complesso delle Amministrazioni statali di un numero di dipendenti superiore al 30 per cento di coloro che hanno cessato il servizio nell'anno. Il comma 6 mira ad ottenere una politica del personale scolasti-

co in armonia con l'attuale tendenza demografica. Il comma 7 incrementa la riserva dei posti a favore dei lavoratori che godono del trattamento di cassa integrazione: in tal modo probabilmente si potrebbe verificare un'ulteriore diminuzione di spesa a carico dell'apposita gestione INPS, in conseguenza della cessazione del trattamento stesso.

Il nuovo articolo 6 prevede la revisione delle piante organiche dei Ministeri, tenendo conto che il processo di informatizzazione in atto deve necessariamente portare ad una riduzione del numero dei dipendenti nel tempo. La norma prevede altresì alcuni principi tendenti allo snellimento delle procedure amministrative.

L'articolo 7 mira ad evitare possibili incrementi di spesa derivanti in primo luogo dalla giurisprudenza. Il comma 1 verte in tema di anzianità attribuita ai sensi della legge n. 336 del 1970 per la valutazione dei benefici combattentistici. Esso non consente di dar luogo a successivi incrementi di anzianità e dovrebbe provocare un risparmio di circa 1.400 miliardi, anche se questa cifra andrebbe adeguatamente verificata.

Il comma 2, agendo come interpretazione autentica, esclude che il servizio militare valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico possa essere quello prestato anteriormente rispetto al 30 gennaio 1987. La norma potrebbe comportare un risparmio di oltre 1.200 miliardi, ma, poiché sarebbe improbabile che in un eventuale giudizio di costituzionalità una norma siffatta possa reggere, laddove fa derivare esclusivamente da una data l'attribuzione dei benefici derivanti dalla prestazione del servizio militare, al fine di evitare qualunque rischio, sarebbe probabilmente opportuno rivedere anche l'articolo 20 della legge n. 958 del 1986, concessivo del beneficio in questione.

Il comma 3 infine prevede il recupero delle somme già erogate a seguito di interpretazioni difformi da quelle proposte nel testo.

L'articolo 8, i cui effetti di risparmio vengono valutati in 86 miliardi, fissa alcuni principi in tema di perequazione dei tratta-

menti economici. In particolare, il comma 1 stabilisce il criterio che la contrattazione nel pubblico impiego dovrà ispirarsi a criteri di perequazione e di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche. Il che ovviamente costituisce norma di carattere meramente programmatico, mentre sarebbe opportuno procedere invece ad una revisione della legge-quadro sul pubblico impiego, tanto più che la tendenza attuale è quella di estendere l'area della contrattazione (enti di ricerca ed enti locali). Tale estensione potrebbe collidere con il livello delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali dal disegno di legge finanziaria, che sono 2.000 miliardi per il 1992, 5.300 miliardi per il 1993 e 7.300 miliardi per il 1994. Probabilmente dunque l'estensione dell'area della contrattazione, a fronte del prosciugarsi delle risorse destinate alla bisogna, potrebbe provocare più conflitti di quanti forse deriverebbero da una gestione accentrata dei trattamenti dei pubblici dipendenti.

Il comma 3, infine, mira a contenere gli aumenti retributivi spettanti al personale di magistratura e categorie equiparate fissando l'incremento degli stipendi per gli anni 1992 e 1993 al livello dell'inflazione programmata (4,5 per cento), anziché al 12,786 per cento, come sarebbe in base alla legge vigente. Il risparmio sarebbe di 85,6 miliardi per il 1992 e di 174,5 miliardi per il 1993.

La Commissione ha introdotto l'articolo 9 che mira ad istituire un nucleo di valutazione della spesa per il personale pubblico. Si è voluta dare la massima autonomia a tale nucleo, al fine di ottenere stime quanto più possibile attendibili soprattutto circa gli effetti economici dei contratti. È noto infatti che spesso tali effetti risultano sottovalutati, portando ad oneri a volte molto superiori rispetto a quelli originariamente preventivati. Non solo: l'approccio frammentario con il quale a volte si procede in materia, fa sì che venga a mancare una visione complessiva delle compatibilità finanziarie, con conseguenti pesanti riflessi negativi sul bilancio dello Stato. È auspicabile pertanto che tale nuovo

organismo possa far fronte alla esigenza sopra evidenziata.

* * *

Il Capo IV verte in materia previdenziale ed assistenziale.

L'articolo 10 provvede ad elevare i contributi dovuti all'INAIL gradualmente nel triennio 1992-94, con particolare riferimento a quelli del settore agricolo. La relazione tecnica stima maggiori entrate per l'Istituto di 307 miliardi per il 1992, 406 miliardi per il 1993 e 505 miliardi per il 1994. In proposito si deve ricordare che finalità della norma è quella di portare sollievo alla gestione agricoltura di detto ente, che, come è noto, è in forte *deficit*, tanto che per poter erogare le prestazioni deve ricorrere a finanziamenti da parte delle gestioni eccedentarie. Tuttavia la legge di riforma dell'INPS (n. 88 del 1989) ha stabilito il principio della separazione delle gestioni. Conseguentemente risulta indispensabile operare per un graduale pareggio anche della gestione agricoltura, finalità qui perseguita. La Commissione ha introdotto alcune modifiche: quella relativa alla rivalutazione delle rendite INAIL, di cui si è già dato conto; ed un'altra, in tema di contribuzione dei lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 11 riguarda i requisiti di reddito in tema di prestazioni per i minorati civili. Il comma 1 prevede in primo luogo la compatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei ciechi civili con gli altri benefici economici a carico di altre gestioni previdenziali.

Il comma 2 stabilisce il limite di reddito, nella misura prevista per la concessione della pensione sociale (lire 4.300.000 annue) al fine di fruire delle prestazioni assistenziali a carico del Ministero dell'interno. La norma mira a contenere la crescita della spesa assistenziale in favore dei minorati civili e dovrebbe portare a risparmi nell'ordine dei 47 miliardi per il 1992, 115 per il 1993 e 182 per il 1994. In proposito occorre ricordare che per ottenere la prestazione in costanza del limite di reddito l'attuale sistema prevede il meccanismo dell'autocertificazione. La Commis-

sione ha approvato ad esso una modifica di carattere formale, escludendo che il regime dei sordomuti potesse essere diversificato rispetto a quello dei ciechi.

Il comma 3 precisa che per i titolari di prestazioni assistenziali in possesso di redditi superiori al minimo non opera il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, salvi i diritti acquisiti fino al 31 dicembre 1991.

L'articolo 12 stabilisce, onde dirimere una questione che è stata oggetto di numerose pronunzie giurisprudenziali, anche costituzionali, al comma 1, che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al minimo liquidate in data anteriore al 1° ottobre 1983, l'integrazione al minimo spetta una sola volta. In tal modo si neutralizzano gli effetti delle pronunzie giurisprudenziali che, ove venissero attuate comporterebbe per l'INPS oneri aggiuntivi variabili nell'ordine dei 5.500-7.600 miliardi, e si stabilisce il principio che l'integrazione si applica nei casi di godimento di pensione diretta e contemporaneamente di pensione a favore dei superstiti. In ogni caso le pensioni non integrate al minimo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica, sino al raggiungimento del limite di reddito.

Il comma 2 mirava a dettare una nuova disciplina in materia di restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di pensione. La Commissione ha ritenuto tuttavia di non dover condividere la proposta governativa e di mantenere il regime attuale. Il comma 2 attuale, al fine di contenere l'onere derivante dal riconoscimento di invalidità ai soggetti ultrasessantacinquenni, stimato dall'INPS intorno ai 7.500 miliardi, prescrive che siano riconosciuti validi i provvedimenti adottati, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, esclusivamente dall'INPS. In tal modo si escludono gli atti emanati dalle Commissioni del Ministero dell'interno, nonché il riconoscimento delle situazioni pendenti.

L'articolo 13 detta norme al fine di consentire, mediante l'incrocio dei dati e la gestione di *data bases* informatizzati il più ampio recupero della base contributiva, per

assicurare in primo luogo agli enti previdenziali il conseguimento di tutte le entrate di loro spettanza. A tal uopo il comma 4 prevede un sistema di iscrizione unificata - mediante un unico modulo - da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti all'INPS, all'INAIL, allo SCAU, nonché alle Camere di commercio e al Registro delle società, onde stroncare la possibilità di frodi.

La norma prevede inoltre, al comma 1, l'innovativo principio del versamento dei contributi esclusivamente alla posta e in banca. In tal modo, mediante norme contabili che dettano disposizioni miranti ad accelerare i trasferimenti di fondi, dovrebbe essere consentito agli istituti previdenziali incassare con maggiore celerità i contributi, trovandosi esposti per un tempo minore in una situazione debitoria. Dalle disposizioni in esame dovrebbe derivare un incremento del gettito contributivo valutabile complessivamente nell'ordine dei 200 miliardi.

L'articolo 14 mira a contenere la spesa per i trattamenti pensionistici internazionali. Come è noto, per riscuotere la pensione minima INPS i cittadini stranieri devono aver lavorato solamente un anno in Italia e possono ricongiungere i versamenti effettuati nel Paese d'origine con quelli italiani. Ciò porta a notevoli esborsi, prevalentemente a favore di residenti in Paesi in via di sviluppo, senza che corrispondano versamenti contributivi adeguati al livello delle prestazioni. A tale scopo, tenendo anche conto che si tratta di un fenomeno in espansione, in considerazione del suo effetto emulativo, la norma prevede l'innalzamento dell'obbligo contributivo in Italia a cinque anni. Ad integrazione di tale norma, la Commissione ha approvato l'articolo 15 che stabilisce il principio che non può essere concessa a cittadini stranieri l'integrazione al minimo, allorquando essa non sia riconosciuta anche nell'ordinamento straniero di appartenenza. Ciò in base alla considerazione che l'istituto dell'integrazione al minimo ha carattere assistenziale e riguarda il tenore di vita riferito alle condizioni esistenti in Italia: esso non può

quindi essere esteso ad altri Paesi, dove esistono differenti soglie di povertà.

L'articolo 16 detta alcune disposizioni eterogenee in materia previdenziale.

Il comma 1 integra la composizione delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola, al fine di un più efficace controllo sui rapporti di lavoro, quantificando in 70 miliardi la previsioni delle minori uscite conseguenti.

Il comma 2 rinvia ad un apposito provvedimento legislativo la copertura degli effetti della sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale, che ammetteva al beneficio degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno anche le imprese caratterizzate da stabilità in posti di lavoro. A tal uopo si fa presente che la Tabella A del disegno di legge finanziaria per il 1992 prevede un accantonamento di 1.150 miliardi per il 1992, 1.250 per il 1993 e 1.350 per il 1994 a titolo di fiscalizzazioni, mentre la Tabella B fissa un accantonamento per il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986, nel quale sono compresi gli oneri di fiscalizzazione, di 2.450 miliardi per il 1992, 2.900 miliardi per il 1993 e 9.000 miliardi per il 1994. In ogni caso si deve osservare che, scattando i relativi diritti a seguito della sentenza ed essendo rinviata la soluzione del problema ad una futura legge, la norma non ha effetti sostanziali e sembra limitarsi a costituire una mera affermazione di principio.

Il comma 3 stabilisce nel limite massimo di 25.000 unità i prepensionamenti per eccedenze, crisi aziendali o ristrutturazioni in corso d'anno, ponendone il relativo onere per metà a carico delle imprese interessate e per la restante parte provvedendo all'innalzamento di 0.9 punti percentuali delle aliquote contributive a carico dei lavoratori, quota che risulta quantificata in 200 miliardi di lire.

Il comma 4, in tema di cure termali, è stato modificato, al fine di far carico al Ministro della sanità di identificare le patologie curabili con le cure termali.

Il comma 5 infine stabilisce il principio della incumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento di prestazioni previ-

denziali. La norma dovrebbe comportare una minor spesa per l'INPS valutabile nell'ordine dei 150 miliardi e mira a superare il principio giurisprudenziale in base al quale devono esser quantificati e corrisposti sia il maggior danno subito dall'interessato per la diminuzione del valore del credito previdenziale che gli interessi nella misura legale.

Il nuovo comma 7 verte in tema di sottoposizione a contributi previdenziali delle somme destinate a previdenza integrativa: dei suoi effetti finanziari si è già dato conto.

L'articolo 17 è stato integralmente sostituito dalla Commissione con una norma che mira ad ottenere la riorganizzazione e la razionalizzazione non solo dell'ubicazione degli uffici postali, ma anche dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste, stabilendo il principio dell'equilibrio del bilancio e dell'integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti da essa. Si consente inoltre di ampliare la gamma di servizi offerti al pubblico, consentendo la vendita e l'intermediazione di prodotti filatelici e finanziari.

Il nuovo articolo 19 consente di utilizzare le economie verificatesi nella realizzazione di appalti pubblici per far fronte agli oneri derivanti per lavori suppletivi o di variante: in tale modo si consente di completare le opere senza provocare maggiori spese.

L'articolo 20 mira a porre rimedio al cosiddetto «scandalo delle auto blu». Si è ritenuto infatti di definire rigorosamente i soggetti che hanno diritto ad usufruire di tale beneficio, escludendo che altre persone possano disporre di autoveicoli ad uso personale. Contemporaneamente si prevede l'obbligo per l'Amministrazione di vendere le automobili in *surplus* una volta operata l'indispensabile ricognizione e di non acquistare nuove autovetture per il prossimo anno. Contemporaneamente il comma 6 prevede che ove ad amministratori pubblici fosse conferita in uso un'autovettura e tale autovettura possa essere utilizzata anche fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa, ad essi debba essere imputato, ai fini dell'imposta personale sui redditi, il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reddito figurativo derivante dall'utilizzazione di detto *fringe benefit*.

Con analogo spirito, l'articolo 21 prevede che non possano essere disposti rimborsi spese per la partecipazione a congressi, convegni e tavole rotonde.

L'articolo 22 impegna le Ferrovie dello Stato a realizzare un piano di ristrutturazione tale da consentire l'equilibrio tra le spese di esercizio e i ricavi di gestione entro il prossimo quinquennio, giungendo alla equiparazione dei livelli tariffari e delle agevolazioni con quelli esistenti negli altri Paesi della CEE.

Di particolare importanza l'articolo 23 che stabilisce il principio che gli enti delle Partecipazioni statali corrispondono annualmente una remunerazione sui fondi di dotazione loro conferiti, nella misura definita annualmente in sede di legge finanziaria. Il comma 2 precisa che per il 1992 tale remunerazione è fissata nel 4,5 per cento e deve essere corrisposta da ENEL ed ENI. Al fine di dare una sanzione a tale norma il

comma 3 precisa che, in caso di mancata corresponsione di tale remunerazione, gli amministratori degli enti saranno dichiarati decaduti e non potranno essere reintegrati nell'incarico.

Il comma 4 del medesimo articolo mira ad ottenere la soppressione della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Dell'articolo 24 si è già dato conto: in questa sede basta ricordare che esso verte in tema di imposizione sulle giocate dei concorsi a pronostico.

In conclusione il relatore ritiene che il testo approvato dalla Commissione sia equilibrato, corrisponda agli obiettivi di contenimento della spesa che originariamente si riproponeva e ad essi ne aggiunga di ulteriori. Sottopone pertanto il presente testo all'Assemblea, confidando nel suo accoglimento.

BONORA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

22 ottobre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Si fa anzitutto presente che l'articolo 1 modifica una disposizione della legge n. 278 del 1991, approvata recentemente in sede deliberante dalla Commissione affari costituzionali, introducendo una soluzione normativa che incentiva la frammentazione politica, e fu in quella sede esplicitamente esclusa dalla Commissione stessa. Nel confermare tale orientamento, si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di mantenere tale previsione.

L'articolo 3, che prevede la cessazione della concessione di indennità e di contributi per danni di guerra, dà luogo a numerosi dubbi di legittimità: si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di stabilire precisi criteri al riguardo.

Ulteriori riserve si esprimono sull'articolo 4, che concerne interventi relativi agli enti delle partecipazioni statali e che confligge con una recentissima giurisprudenza costituzionale. Sarebbe pertanto opportuno modificare anche tale norma.

Anche l'articolo 5 è fonte di perplessità, giacchè le disposizioni che aumentano il contributo degli utenti alla spesa farmaceutica rischiano di apparire punitive di fasce sociali più deboli. Si fa pertanto presente alla Commissione di merito l'opportunità di valutare l'intera manovra economica alla

luce dell'esigenza di non intaccare gli elementi cardine dello Stato sociale.

Con riferimento all'articolo 6, si fa presente che l'inasprimento del blocco del *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni lede gravemente l'autonomia e la funzionalità degli enti locali. È pertanto opportuno quantomeno non modificare la legislazione vigente, già fortemente restrittiva. In questo quadro, si fa presente che il provvedimento costituisce la sede più idonea alla definizione dei rapporti tra gli enti locali e la Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio finanziario 1992, secondo quanto affermato in sede di conversione del decreto-legge n. 151 del 1991. Appare in particolare criticabile il comma 2 del medesimo articolo, che proroga ulteriormente la validità delle graduatorie di ventisei concorsi, per diversi profili professionali, espletati nel quadriennio 1985-1988, senza tener conto delle aspettative di cittadini più giovani, che hanno maturato successivamente a tale data i requisiti richiesti per l'accesso alle diverse qualifiche della pubblica amministrazione.

L'articolo 7 dà corso ad un'interpretazione restrittiva della normativa in tema di valutazione dei benefici combattentistici, in contrasto con una consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, nonchè con precisi orientamenti espressi dal Senato in sede di conversione del citato decreto-legge n. 151 del 1991. Si fa pertanto presente alla Commissione di merito l'opportunità di emendare la norma in questione. Si

segnalano inoltre perplessità con specifico riferimento al comma 2, che rischia di dar luogo a disparità di trattamento evidenti con riferimento a quanti abbiano già goduto del beneficio ivi disposto.

L'articolo 11, comma 2, lettera a), contrasta con una concorde giurisprudenza amministrativa, che ritiene irripetibili le somme riscosse in buona fede. Ove si voglia diversamente regolare la materia, si potrà legittimamente stabilire una norma valida unicamente per il futuro, suffragata peraltro da più precisi criteri applicativi.

Ulteriori perplessità si avanzano sull'articolo 13, che finisce per risultare norma punitiva nei confronti dei connazionali all'estero: si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di procedere ad una modifica di essa.

Si suggerisce infine di valutare attentamente la norma di cui all'articolo 15 che, pur condivisibile negli obiettivi, avrebbe dovuto essere corredata da criteri applicativi più precisi, e non procedere sulla base di quantificazioni numeriche pregiudiziali.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: TANI)

17 ottobre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che in relazione ai contributi INAIL, disciplinati dall'articolo 9, si mantiene in vita un sistema di quote capitarie che non segue criteri di giustizia contributiva. Gli incrementi, infatti, finiscono per gravare su soggetti con scarsa capacità contributiva e risultare invece irrilevanti per altri soggetti. Per affrontare correttamente il problema di un più efficiente funzionamento dell'INAIL sarebbe poi opportuno operare un più severo controllo sui meccanismi di accertamento degli infortuni.

Per quanto concerne l'articolo 10 si rileva che, a fronte di un pesante limite di reddito stabilito dai commi 2 e 3 per la concessione dell'assegno assistenziale (4 milioni circa di reddito annuo), non si giustifica l'eccezione di cui al comma 1. Un criterio più equo sarebbe stato quello di prendere a riferimento il limite di reddito per l'integrazione al minimo INPS (poco meno di 10 milioni di lire all'anno).

Per quanto attiene poi all'articolo 11, comma 1, la Commissione rileva che se la norma è positivamente risolutiva per i titolari diretti della pensione, qualche perplessità solleva invece la sua applicazione ai titolari unici di pensioni di reversibilità, quando questi godano solo della pensione propria integrata al minimo e cioè quando il reddito non superi di due volte il valore della pensione minima.

Per quanto concerne l'articolo 13 la Commissione ritiene di non poter accettare un innalzamento a 5 anni dell'anzianità contributiva considerando che nel 1990 il Parlamento aveva fissato in un anno il periodo necessario di contribuzione, peraltro dopo un lungo e tormentato dibattito. La Commissione ritiene al massimo che si potrebbe giungere, con la necessaria gradualità, alla fissazione di un limite di tre anni. Alcuni membri della Commissione fanno invece presente che sarebbe opportuno mantenere la vigente previsione di un anno di anzianità contributiva, senza incidere su un unico aspetto della riforma globale del sistema pensionistico, sulla quale il Governo ha annunciato la prossima presentazione di un disegno di legge.

Per quanto attiene poi all'articolo 14, comma 1, ritenendo essenziale l'osservanza dell'impegno assunto dal Ministro della prossima presentazione di un disegno di legge di riforma del collocamento in agricoltura, la Commissione rileva come sia sufficiente, ai fini che la norma si propone, la presenza dei rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL all'interno delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego della manodopera agricola, senza diritto di voto; ciò al fine di non modificare gli equilibri già stabiliti, all'interno di questi organi, al di fuori di una riforma globale del sistema. È invece da escludere la presenza del rappresentante dello SCAU, in quanto l'Istituto in questione ha funzione di controllo e di approvazione degli elenchi elaborati dalle due Commissioni. Su questo punto è

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da registrare l'opinione dissenziente del senatore Sartori, il quale riterrebbe invece opportuno un inserimento anche del rappresentante dello SCAU, senza diritto di voto.

Riguardo poi al comma 4 dello stesso articolo, la Commissione osserva che la formulazione della norma - se pur motivata da condivisibili intenti di moralizzazione - è tale da impedire del tutto la fruizione delle cure termali, poichè sembra molto raro che uno stato di malattia

talmente grave da comportare la «diretta e immediata incapacità lavorativa» sia sottoponibile a interventi termali, che sono, per loro natura, normalmente utilizzati per impedire l'aggravamento di patologie in forma cronica o la recidiva di patologie in forma acuta.

La Commissione, infine, chiede che il presente parere sia allegato alla relazione che accompagnerà il disegno di legge n. 3004 nella discussione in Assemblea.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: MELOTTO)

16 ottobre 1991

La Commissione igiene e sanità, con riferimento all'articolo 5 del provvedimento, esprime parere favorevole invitando la Commissione di merito ad introdurre emendamenti tendenti a prevedere disposizioni che consentano una più equa e razionale articolazione della partecipazione alla spesa sanitaria, pur senza stravolgere la portata e le finalità della manovra complessiva proposta nel provvedimento governativo.

Più particolarmente le modifiche che la Commissione igiene e sanità ritiene necessarie sono così riassumibili:

1) per quanto riguarda gli interventi di carattere strutturale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche contenute nella legge n. 595 del 1985, con particolare riferimento alla utilizzazione mediamente del 75 per cento dei posti-letto ed al parametro di 6,5 posti-letto per 1.000 abitanti, di cui uno per riabilitazione, alla costituzione di aree funzionali omogenee e alla chiusura e alla riconversione degli ospedali che non raggiungano lo *standard* minimo di 120 posti letto, occorre introdurre nel provvedimento disposizioni che forniscano un indirizzo preciso alle regioni affinché possano operare le ristrutturazioni, gli accorpamenti e le trasformazioni, anche sulla base delle indicazioni del Piano sanitario nazionale, onde conseguire il raggiungimento dei parametri sopra richiamati, dando attuazione al modello delle aree funzionali omogenee, destinato a superare quello incentrato sulla rigidità organizzativa della

divisione, che comunque conserverebbe un proprio spazio autonomo, pur in un'efficiente ed efficace integrazione con altre strutture affini;

2) per quanto riguarda le contingenti misure finalizzate al contenimento della spesa, occorre introdurre norme che distribuiscano più equamente i sacrifici tra l'utenza, la produzione e la distribuzione. Pertanto, con specifico riferimento alla spesa farmaceutica, rilevato come la Commissione unica del farmaco, nonostante diverse sollecitazioni, non abbia ancora conseguito complessivamente i risultati attesi, si potrebbe prendere in considerazione una diversa manovra relativa ai prezzi dei farmaci, che interessi sia la produzione che la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, da contrapporsi ad un generale abbassamento del livello dei *ticket*. Con riferimento invece alla spesa per prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonchè per quelle relative alla terapia riabilitativa, sarebbe opportuno reintrodurre il limite massimo di partecipazione, il *plafond*, onde evitare che un esborso eccessivo per gli assistiti, specie per indagini di costo elevato, finisca con il determinare un aumento dei ricoveri ospedalieri e conseguentemente un aumento di spesa;

3) per le cure termali, la partecipazione alla spesa andrebbe parificata a quella relativa alla specialistica e alla diagnostica;

4) per quanto riguarda le forme di assistenza agli indigenti, erogate dai comuni, tenuto conto della esiguità dei fondi a disposizione dei comuni stessi, sarebbe

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

opportuno un aumento degli stanziamenti per tali finalità;

5) relativamente all'area delle esenzioni, che, pur costituendo mediamente un quinto della popolazione totale, determina il 55 per cento del consumo dei farmaci, occorre prevedere più rigorose forme di controllo.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione sulla possibilità di prevedere anche

altre forme di risparmio, prendendo ad esempio in considerazione la possibilità di elevare le tariffe per prestazioni delle USL a pagamento in conto terzi o di ritoccare l'aliquota dei contributi di malattia a carico dei lavoratori autonomi.

La Commissione, infine, chiede che il presente parere sia allegato alla relazione che accompagnerà il disegno di legge n. 3004 nella discussione in Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI NEI SETTORI
DELL'ECONOMIA

Art. 1.

(Norme per l'editoria)

1. All'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole «Parlamento europeo» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano alla stessa data più di un rappresentante in un ramo del Parlamento».

Art. 2.

(Mediocredito centrale)

1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è sostituito dal seguente:

«A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI NEI SETTORI
DELL'ECONOMIA**Soppresso**

Art. 1.

*(Mediocredito centrale)**Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 3.

(Danni di guerra)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennità e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della citata legge n. 968 del 1953 sono soppressi, ad eccezione di quelli corrispondenti alle quote di annualità trentennale iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

(Enti delle partecipazioni statali)

1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, concernente interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

«*b*) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 800 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie;

b-bis) Ente per il finanziamento dell'industria manifatturiera - EFIM: lire 750 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Danni di guerra)

1. *Identico.*

2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi già concessi ai sensi della predetta legge.

Soppresso

Art. 3.

(Fondo speciale
per la cooperazione allo sviluppo)

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992, a favore del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, è immediatamente utilizzabile sino al limite del 50 per cento della somma stanziata.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 5.

(*Assistenza sanitaria*)

1. In attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, limitatamente all'esercizio 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità in tutto il Paese e indica gli *standard* organizzativi e di attività di riferimento da utilizzare per calcolare il parametro capitaro di finanziamento di ciascun livello assistenziale.

2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatico di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e - assicurato il pieno utilizzo delle strutture pubbliche - rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 4.

(*Assistenza sanitaria*)

1. *Identico.*

2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatico di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e consideran-

(Segue: Testo del Governo)

9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e considerando al 100 per cento i posti-letto delle case di cura convenzionati ai fini del rispetto dello *standard* di posti-letto per abitanti. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali di laboratorio generale e specialistico, di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare *in vivo* e *in vitro*. Dette società sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

3. I posti-letto delle singole unità operative degli ospedali pubblici, che nel triennio 1989-1991 siano stati utilizzati in media annuale al di sotto del tasso di utilizzazione del 75 per cento e che non siano in modo diretto investiti dagli effetti del provvedimento di cui al comma 2, sono disattivati d'autorità a decorrere dal 1° aprile 1992, se necessario anche mediante concentrazione dei posti-letto residui in aree funzionali omogenee ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità operative di malattie infettive e di terapia intensiva. Dalla stessa data, le eventuali eccedenze di personale sono regolate dalle vigenti disposizioni sulla mobilità tra amministrazioni pubbliche recate dai regolamenti di recepimento degli accordi contrattuali nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

do al 100 per cento i posti-letto delle case di cura convenzionate ai fini del rispetto dello *standard* di posti-letto per abitante. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare *in vivo* e *in vitro*. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

3. In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, in ordine all'utilizzazione dei posti-letto, ad un tasso che non deve essere inferiore al 75 per cento in media annua, alla dotazione complessiva di 6,5 posti-letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza postacuzie con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed alla costituzione di aree funzionali omogenee, nonchè in relazione alla necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo *standard* minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto programmatico di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbliga-

(Segue: *Testo del Governo*)

relativi provvedimenti attuativi. Gli amministratori straordinari rispondono della attuazione delle presenti disposizioni. Sino all'adozione del metodo dei «raggruppamenti omogenei di diagnosi» per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 60 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi, in confezione monodose; la quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è determinata nella misura del 50 per cento; è abolito il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

toria di *day hospital*, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Negli ospedali di base sono previsti unicamente i seguenti moduli organizzativi: area medica, area chirurgica, area riabilitativa. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Per l'eventuale eccedenza di personale derivante dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate forme di mobilità obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è determinata nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa

(Segue: *Testo del Governo*)

tanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per le aziende farmaceutiche al 65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i grossisti al 7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA; per i farmacisti al 28 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione delle fatture alla corresponsione alle farmacie del saldo delle ricette spedite, trattiene una quota pari al 6 per cento dell'importo al lordo dei *tickets*. Dal 1° gennaio 1992 le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono esclusivamente quelle rese ai cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per motivi di reddito nonché quelle correlate alle specifiche patologie individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti. I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, è dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. È soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio è fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) ridetermina entro il 30 giugno 1992 la quota di spettanza dei farmacisti sulla base del criterio di regressività rispetto al prezzo. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere *a*) e *b*), della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure percentuali: specialità medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento; specialità medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialità medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP n. 29 del 1990,

(Segue: Testo del Governo)

5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni possono decidere il ricorso alla propria autonomia impositiva ovvero adottare, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.

7. Il rapporto di lavoro e i rapporti di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono incompatibili con la titolarità o la proprietà o il possesso di quote o azioni di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'aliquota dell'IVA sulle specialità medicinali collocate nella classe di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinata nella misura del 19 per cento. Dal 1° gennaio 1992 le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono esclusivamente quelle rese ai cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per motivi di reddito, nonchè quelle correlate alle specifiche patologie individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti. I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Il rapporto di lavoro e i rapporti di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono incompatibili con la titolarità o la proprietà o il possesso di quote o azioni di

(Segue: Testo del Governo)

imprese per le quali si possa configurare conflitto di interessi con lo stesso.

8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Limitatamente agli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, per le unità sanitarie locali, e dal Ministero della sanità per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni è formata da rappresentanti delle regioni, assistiti da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e del Dipartimento della funzione pubblica limitatamente al rinnovo dei contratti. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce la composizione della delegazione regionale. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

10. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

imprese per le quali si possa configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale, al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Limitatamente agli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, per le unità sanitarie locali, e dal Ministero della sanità per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.

9. *Identico.*

10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrenza

(Segue: *Testo del Governo*)

legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento.

12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e il 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui all'articolo 69, primo comma, lettere *b*), *c*) ed *e*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti disposizioni.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 360 miliardi per l'anno 1993 e in lire 270 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.

14. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alle predette finalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. *Identico.*

15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui.

16. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che

(Segue: Testo del Governo)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

Art. 6.

(Assunzioni nel pubblico impiego)

1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

2. I riferimenti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno.

3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.

4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unità, il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri verrà emanato sentito il Consiglio dei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. È compito dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

Art. 5.

(Assunzioni nel pubblico impiego)

1. *Identico.*

2. I riferimenti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ministri. Per ciascuna amministrazione od ente può essere emanato un solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992.

5. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalità contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, il numero dei nuovi assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non può in ogni caso superare il 30 per cento delle unità che hanno cessato dal servizio tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.

6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione presenterà, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e il blocco delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio.

7. *Identico.*

Art. 6.

*(Impiego di nuove tecnologie
nella Pubblica amministrazione)*

1. Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima

(Segue: Testo del Governo)

Art. 7.

(Valutazione servizi)

1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonchè il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale.

2. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonchè quello prestato successivamente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via *telefax* sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.

Art. 7.

(Valutazione servizi)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano state presentate le domande.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dai commi 1 e 2, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

Art. 8.

(*Perequazione dei trattamenti economici*)

1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialità. Lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico.

2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilità finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.

3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 7 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 8.

(*Perequazione dei trattamenti economici*)

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

*(Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego)*

1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede altresì al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validità degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.

4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Ad essi è riconosciuto lo stesso trattamento economico spettante ai componenti la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146; sono sottoposti allo stesso regime di incompatibilità.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL e può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione.

6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle

(Segue: Testo del Governo)

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 9.

(Contribuzione INAIL)

1. Per il finanziamento della gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la quota capitaria annua a carico dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia è elevata da lire 500.000 a lire 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 800.000 a decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per le aziende situate nei territori montani, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la predetta quota capitaria è elevata da lire 295.000 a lire 560.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 640.000 a decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 720.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata al 9 per cento dall'articolo 9, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 10 per cento dal 1° gennaio 1992.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 10.

(Contribuzione INAIL)

1. *Identico.*

2. Dal 1° gennaio 1992, le rendite corrisposte dall'INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili».

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, ed ai sordomuti da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 2, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

«Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro».

4. Con la stessa decorrenza di cui al comma 2, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è elevato da lire 25.000 a lire 80.000.

Art. 11.

(Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili)

1. *Identico.*

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi e dei sordomuti, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

(*Norme di interpretazione autentica*)

1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che:

a) sono irripetibili soltanto le somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale venga data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura, coevo ed imputabile all'ente erogatore;

b) non ricorre errore nei casi in cui l'indebita percezione consegua alla sopravvenienza di una diversa regolamentazione del rapporto pensionistico ovvero derivi dalla successiva acquisizione, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, di dati o elementi che incidano sul diritto o sulla misura delle pensioni;

c) l'omessa od incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebite;

d) l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o su diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Norme di interpretazione autentica*)

1. *Identico.*

Soppresso

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.

Art. 12.

(*Recupero base contributiva*)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:

a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;

b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Recupero base contributiva*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

contano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilità speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalità. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancario dello stesso mese.

2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverrà con sistemi telematici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e al Registro delle imprese presso le cancellerie commerciali dei tribunali da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni, ha efficacia anche nei confron-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e al Registro delle imprese presso le cancellerie commerciali dei tribunali da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confron-

(Segue: *Testo del Governo*)

ti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. A decorrere dal 1° luglio 1992, le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

*(Trattamenti pensionistici
in regimi internazionali)*

1. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1991, il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

«I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni».

2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

«Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. A decorrere dal 1° luglio 1992, le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia. Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attività ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro.

Art. 14.

*(Trattamenti pensionistici
in regimi internazionali)*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a partire dal 1° gennaio 1992 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1992, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1991 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base.

Le modalità di acquisizione delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Integrazioni al minimo)

1. A decorrere dal 1992, tutte le integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici, a qualsiasi titolo riconosciute a favore di soggetti che non siano in possesso della cittadinanza italiana o che l'abbiano avuta in passato e siano stati costretti a rinunciarvi per ottenere un lavoro all'estero, sono sospese ove il predetto regime di integrazione al minimo non sia riconosciuto in regime di reciprocità negli ordinamenti esteri con i quali sono stati sottoscritti accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 14.

(Disposizioni varie in materia previdenziale)

1. Le Commissioni provinciali per la manodopera agricola e le Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, primo comma, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Disposizioni varie in materia previdenziale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che

(Segue: *Testo del Governo*)

novembre 1983, n. 638, le parole «per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative» sono sostituite dalle seguenti: «per la terapia di affezioni o stati patologici che comportino diretta ed immediata incapacità al lavoro».

5. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15.

(*Soppressione di uffici postali*)

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a soppri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.

5. *Identico.*

6. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. Le somme versate o accantonate dal datore di lavoro o dal lavoratore a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali allo scopo di erogare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari rientrano nella base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

8. Sulle somme di cui al comma 7 versate o accantonate prima della data di entrata in vigore della presente legge non si fa luogo a recupero di contributi.

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17.

(*Norme in materia di amministrazione postale*)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro il 30 aprile 1992,

(Segue: Testo del Governo)

mere 1.000 uffici postali tra quelli a volume di traffico con impegno giornaliero inferiore a 360 minuti ovvero distanti l'uno dall'altro meno di due chilometri.

2. Il programma di graduale soppressione sarà approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere stabilite tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali.

4. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere i propri servizi nei settori del gioco del lotto, delle lotterie e della vendita di tessere prepagate per la prestazione di servizi pubblici. La relativa disciplina sarà fissata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potrà essere disposta se, a distanza di non più di due chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle località che, a seguito della soppressione, rimangono prive di ufficio postale, saranno comunque assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio, e, se del caso, un servizio postale itinerante.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici e finanziari. Le modalità di esecuzione del servizio saranno disciplinate da apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche dimensionali delle cassette per lettere da apporsi presso ogni abitazione al fine di facilitare le operazioni di recapito anche delle stampe e dei periodici; con lo stesso decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, saranno fissati i termini per la loro realizzazione.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a società di capitali o ad enti economici

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

esercenti attività postale o di telecomunicazioni ovvero attività ad esse complementari o accessorie. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalità e procedure per il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, può stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali, purché nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 18.

(Attività della Cassa depositi e prestiti)

1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.

Art. 19.

(Norme in materia di opere pubbliche)

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

Art. 20.

(Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato)

1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

3. Al fine di una gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro sei

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 2.

5. Per l'anno 1992 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

6. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici.

Art. 21.

(Partecipazione a convegni)

1. I cittadini italiani che ricoprono funzioni pubbliche, o che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti economici, regioni, enti locali non possono ricevere rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura per la partecipazione a convegni, congressi, tavole rotonde indetti dalla Pubblica amministrazione, da enti pubblici, enti economici, regioni ed enti locali diversi dall'amministrazione da cui essi dipendono e che ne ha autorizzato la partecipazione.

Art. 22.

*(Piano di ristrutturazione dell'ente
Ferrovie dello Stato)*

1. L'ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1° settembre 1992 al fine di

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunità economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Il piano di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità nell'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.

Art. 23.

(Remunerazione dei Fondi di dotazione)

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entità è determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria.

2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 è determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui ai commi 1 e 2 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.

4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è abrogato.

Art. 24.

*(Imposte sulle giuocate
dei concorsi pubblici)*

1. Sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso erariale di lire 100 per ogni posta del giuoco.

2. L'ammontare complessivo dei diritti di cui al comma 1 viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.